COMITATO PROVINCIALE ENDAS CUNEO

SAFEGUARDING

MODELLO ORGANIZZATIVO
PER IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Destinatari

Art. 3 Comportamenti e condotte rilevanti

Art. 4 Principi e Comportamenti da tenere

Art. 5 Tutela dei minori

Art. 6 Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Art. 7 Misure Preventive e Gestione del Rischio

Art. 8 Misure di Contrasto

Art. 9 Responsabilità

Art. 10 Monitoraggio risultati

Art. 11 Pubblicità e diffusione politiche Safeguarding

Art. 12 Riservatezza e privacy

Art. 13 Ritorsioni

Art. 14 Norme Finali/Transitorie

Art.1 Finalità

Il presente Regolamento è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2021 e al D.lgs. n. 39/2021, nonché alle disposizioni emanate in materia dalla Giunta Nazionale del CONI, dall'ENDAS Nazionale nonché ai principi fondamentali emanati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding, al fine di contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione e disciplinare le misure per assicurarne il rispetto, con particolare riguardo alla tutela dei minori.

Art.2 Destinatari

Sono tenuti al rispetto del seguente regolamento tutti i Tesserati, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Associazione.

Art.3 Comportamenti e condotte rilevanti

Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:

a) l'abuso psicologico;

b) l'abuso fisico;

c) la molestia sessuale;

d) l'abuso sessuale;

e) la negligenza;

f)l'incuria;

g) l'abuso di matrice religiosa;

h) il bullismo, il cyberbullismo;

i)i comportamenti discriminatori.

Ai fini del presente articolo, si intendono:

- per "abuso psicologico" qualsiasi atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell'uso improprio, e

ccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti e le pratiche di doping;

- per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il Tesserato in condizioni e contesti non appropriati
- per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto si professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico, il culto purché non si ratti di riti contrari al buon costume;
- per "bullismo/cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti, possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Le condotte rilevanti possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese:

- di persona
- tramite ausili informatici (social network, web, e-mail, messaggi, etc).

Art.4 Principi e comportamenti da tenere

I Soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti al rispetto dei seguenti principi e comportamenti:

- uguaglianza e tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;

- attenzione e impegno a garantire uguali condizioni, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;

- attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare riguardo a soggetti minorenni;

- segnalazione di ogni circostanza di interesse, agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;

- confronto con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o direttamente con il Safeguarding Officer dell’ENDAS, ove si abbia il sospetto che possano essere attuate condotte rilevanti ai sensi del presente Regolamento;

- svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo del Tesserato, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

- programmazione e gestione dell’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;

- autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale in caso di Tesserati minorenni, da conservare nei termini di legge, qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli impianti e gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente frequentata e/o nelle trasferte;

- prevenzione, durante gli allenamenti e in gara, di tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;

- sensibilizzazione ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla

prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento, possono essere lesivi della dignità, del decoro della persona;

- favorire la rappresentanza paritaria di genere.

Art.5 Tutela dei minori

I soggetti chiamati a svolgere attività dirette con minori, a prescindere dalla forma e dal tipo di rapporto di lavoro e collaborazione intrattenuta, sono tenuti a richiedere copia del casellario giudiziario.

Art.6 Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni, in linea con le vigenti disposizioni, è nominato un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della Giustizia Sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è nominato dalla **Direzione Provinciale** , scelto tra Professionisti, Dirigenti, Sportivi, Soci che si siano contraddistinti per la loro professionalità, principi etici e che:

- Non abbia riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- Non abbia riportato, nell'ultimo decennio, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, fatti salvi i casi di riabilitazione da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
- Non abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- Non abbia in essere controversie giudiziarie contro l'Ente, il CONI o con le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nell'espletamento delle sue funzioni, si occupa in particolare di:

- vigilare sull'adozione e sull'aggiornamento dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché dei codici di condotta, segnalando le violazioni dei predetti obblighi e eventuali condotte rilevanti, al Safeguarding Officer ENDAS Nazionale;

- adottare le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- partecipare al Tavolo Permanente sulle politiche di Safeguarding, coordinato dal Safeguarding Officer ENDAS Nazionale.

- relazionare, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding alla **Direzione Provinciale**;

- interfacciarsi per le politiche di Safeguarding, per tutti gli adempimenti necessari, con il Safeguarding Officer ENDAS Nazionale, al quale fornisce informazioni e ogni eventuale documento richiesto;

- svolgere ogni altra funzione eventualmente attribuita dalla **Direzione Provinciale**;

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dura in carica quattro anni e non può essere revocato e/o sostituito se non per giusta causa.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ha la facoltà di avvalersi di esperti scelti in collaborazione con il Legale Rappresentante, le cui competenze siano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti.

Art.7 Misure Preventive e Gestione del Rischio

Allo scopo di prevenire ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, specie se minori, è obbligatoria la partecipazione al Tavolo Permanente ENDAS coordinato dal Safeguarding Officer ENDAS e composto dal Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Le attività di prevenzione contro illeciti e irregolarità, hanno l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli per il benessere dell'atleta e ogni forma di discriminazione, con progetti ad-hoc, a titolo esemplificativo: progetti formativi calendarizzati, campagne di sensibilizzazione e ogni altra attività si renda necessaria allo scopo, anche su proposte pervenute dai tesserati su email dedicata **safeguardingendascuneo@endaspiemonte.it**

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà assicurarsi che all'interno della propria struttura sia in vigore un modello organizzativo performante per l'attività dell'Associativa, prevedendo quanto necessario per l'attuazione delle procedure (esempio: procedura accesso ai locali degli allenamenti dove è previsto un contatto fisico, procedure per viaggi, trasferte e manifestazioni sportive, eventuali convenzioni con medici sportivi e psicologi per la cura dei minori).

Art.8 Misure di Contrasto

Tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nelle attività dell'Associazione che vengono a conoscenza di comportamenti rilevanti, sono tenuti a segnalare tempestivamente al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, inoltrando comunicazione. Quest'ultimo deve comunicare tempestivamente al Safeguarding Officer ENDAS Nazionale nelle modalità previste dalla Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità.

Il COMITATO PROVINCIALE ENDAS CUNEO garantisce la riservatezza del Segnalante, fatto salvo nei casi in cui sia evidente e comprovata la responsabilità dello stesso per reati di calunnia e/o diffamazione.

In caso di procedimento disciplinare a seguito di accertata violazione, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e nel rispetto della normativa vigente.

Art.9 Responsabilità

Il mancato adeguamento agli obblighi di cui al presente Regolamento ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi, costituisce violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Art. 10 Monitoraggio risultati

Al fine di rendere performante il presente Regolamento, su input della relazione semestrale redatta dal Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, la **Direzione Provinciale** provvederà a valutare che le politiche messe in atto siano in linea con gli obiettivi prefissati e apporrà gli eventuali correttivi e/o integrazioni necessarie proposte dal Responsabile.

Art.11 Pubblicità e diffusione politiche Safeguarding

La diffusione del seguente Regolamento è obbligatoria e deve essere effettuata con tutti i mezzi (informatici, affissione, messa a disposizione).

La mancata pubblicità del Regolamento e suo materiale correlato, costituisce illecito e deve essere segnalato al Safeguarding Officer ENDAS Nazionale.

Art.12 Riservatezza e privacy

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è tenuto agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento del Safeguarding. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante e dei soggetti coinvolti. Le documentazioni relative alle segnalazioni devono essere conservate nel rispetto del GDPR 2016/679 e conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione.

Art.13 Ritorsioni

Costituisce violazione al presente Regolamento, al Codice di Condotta, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato e/o minacciato, con volontà di

provocare danno ingiusto alla persona segnalante, in relazione alla segnalazione presentata, punibile ai sensi dei Regolamenti interni dell'ENDAS.

Art.14 Norme finali/Transitorie

Entro il 31 Agosto 2024 è adottato il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva nonché il Codice di Condotta, conformi alle Linee Guida predisposte dall'ENDAS.

Entro il 1° luglio 2024 è nominato il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui all'art. 10. La nomina dovrà, senza indugio, essere comunicata al Safeguarding Officer Nazionale ENDAS.

Le sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Regolamento, si applicano a partire dal 1° Gennaio 2025.

Per quanto non esplicitamente previsto, si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto, dalla normativa vigente e da tutta la Regolamentazione dell'ENDAS, incluso il Codice Etico e il Codice di Condotta.

Il presente Regolamento, approvato dalla **Direzione Provinciale**, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Associazione o alla sua affissione presso i locali della associazione o mezzi internet/intranet ove presenti.